



Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1557

Modifiche all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione da parte di persone
singole

Indice

1. DDL S. 1557 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1557	4

1. DDL S. 1557 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1557

XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)

Modifiche all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione da parte di persone singole

Iter

10 settembre 2025: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.1557

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Anna Bilotti \(M5S\)](#)

[Cofirmatari](#)

[Ada Lopreiato \(M5S\)](#)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **24 giugno 2025**; annunciato nella seduta n. 321 del 26 giugno 2025.

Classificazione TESEO

ADOZIONE, CELIBI E NUBILI

Assegnazione

Assegnato alla [2^a Commissione permanente \(Giustizia\)](#) in sede redigente il 10 settembre 2025.

Annuncio nella seduta n. 339 del 10 settembre 2025.

Parere delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 3^a (Aff. esteri e difesa), 5^a (Bilancio), 10^a (Sanità e lavoro)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1557

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1557

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa delle senatrici **BILOTTI** e **LOPREIATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 2025

Modifiche all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione da parte di persone singole

Onorevoli Senatori. - Il dibattito che attraversa il nostro Paese sui temi della genitorialità e delle nuove forme di famiglia ci chiama a una riflessione profonda, che sappia andare oltre le contrapposizioni ideologiche per concentrarsi sull'essenziale: il bene delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi e il loro diritto a crescere in un ambiente familiare stabile e amorevole. La recente sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 21 marzo 2025 ha posto fine a un'anomalia del nostro ordinamento, riconoscendo che anche le persone singole possono essere idonee a offrire una famiglia e un ambiente sereni a un minore in stato di abbandono. Una decisione coraggiosa che interpreta lo spirito della nostra Costituzione e che ci impone di adeguare la normativa vigente.

Paradossalmente, mentre donne e uomini senza coniuge o *partner*, per le innumerevoli vicende della vita, possono ritrovarsi a crescere da soli figli e figlie, in questi anni le persone singole non hanno potuto accedere all'adozione se non nelle more di complessi e farraginosi percorsi giudiziali, ovvero per mezzo della cosiddetta adozione in casi particolari (articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, recante « Diritto del minore ad una famiglia »).

Questo disegno di legge nasce proprio per colmare questa lacuna, in un'ottica di coerenza sistemica e di rispetto dei principi costituzionali. Si intende semplicemente riconoscere che ciò che conta davvero non è lo *status* formale degli aspiranti genitori, bensì la loro concreta capacità di amare, educare e crescere un figlio o una figlia.

Il testo mantiene intatti tutti i requisiti di idoneità previsti dalla legge. Semplicemente, estende la possibilità di presentare domanda anche alle persone singole. Sarà poi il tribunale per i minorenni, attraverso un'attenta istruttoria, a valutare caso per caso se esistono le condizioni per garantire il superiore interesse del minore. In altre parole, la presente proposta normativa non intende inventare nulla di rivoluzionario, ma solo porre rimedio a una situazione paradossale, nel solco delle indicazioni della Corte costituzionale. Molti Paesi europei hanno già adottato questo approccio da anni, dimostrando che non è la forma della famiglia a determinare il benessere di un bambino, ma la qualità delle relazioni e degli affetti che lo circondano.

Davanti a noi c'è un'occasione importante per rendere il nostro Paese più giusto e inclusivo, senza nulla togliere alle tutele esistenti. Perché ogni bambino ha diritto a una famiglia e ogni amore autentico merita di essere riconosciuto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni » sono aggiunte le seguenti: « e a persone singole »;
- b) al comma 2, dopo le parole: « i coniugi » sono inserite le seguenti: « o le persone singole »;

c) al comma 7, dopo le parole: « Ai medesimi coniugi » sono inserite le seguenti: « o persone singole ».

